

**17.480 n Iv.pa. (Weibel) Bäumle. Tassa per i casi di lieve entità nei reparti di pronto soccorso degli ospedali**

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale**

dell'11 aprile 2024

**Maggioranza**

**Minoranza** (Crottaz, Brenzikofer, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Roduit, Weichelt, Wyss)

*Non entrare in materia*

**Legge federale  
sull'assicurazione malattie**

**(LAMal)**

**(Aliquota percentuale per consultazioni nei reparti di pronto soccorso degli ospedali)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

1 FF 2024 ...

2 FF 2024 ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del  
Consiglio nazionale**

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup>  
sull'assicurazione malattie è modifi-  
cata come segue:

**Art. 64**

**Art. 64 cpv. 3<sup>bis</sup>**

<sup>1</sup> Gli assicurati partecipano ai costi  
delle prestazioni ottenute.

<sup>1bis</sup> La partecipazione ai costi per i  
figli è coperta, fino alla fine del mese  
in cui diventano maggiorenni, esclu-  
sivamente dalle persone debentrici dei  
premi. I figli non possono essere  
tenuti responsabili di questa parteci-  
pazione ai costi nemmeno una volta  
raggiunta la maggiore età; le esecu-  
zioni avviate nei loro confronti per  
questo motivo sono nulle.

**Maggioranza**

<sup>2</sup> La partecipazione ai costi compren-  
de:

- a. un importo fisso per anno (fran-  
chigia); e
- b. il 10 per cento dei costi eccedenti  
la franchigia (aliquota percentua-  
le).

**Minoranza I** (Glarner, Aellen,  
Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher,  
de Courten, Gutjahr, Sauter,  
Silberschmidt, Thalman-Bieri,  
Vietze, Wyssmann)

<sup>2</sup> ...

- c. un supplemento all'aliquota  
percentuale di al massimo 50  
franchi per ciascuna consultazio-  
ne nei reparti di pronto soccorso  
degli ospedali, a condizione che il  
Cantone di domicilio lo preveda.

**Minoranza II** (Nantermod, Dobler,  
Sauter, Silberschmidt)

<sup>2</sup> ...

- c. un supplemento all'aliquota  
percentuale di al massimo 50  
franchi per ciascuna consultazio-  
ne nei reparti di pronto soccorso  
degli ospedali.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del  
Consiglio nazionale**

**Maggioranza**

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

**Maggioranza**

<sup>3bis</sup> I Cantoni possono prevedere che l'importo massimo dell'aliquota percentuale di cui al capoverso 3 aumenti di 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. L'aumento non può essere previsto per le donne incinte, per i minorenni e per le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

<sup>4</sup> Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale di un adulto.

<sup>5</sup> Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

**Minoranza (Nantermod, Dobler,  
Sauter, Silberschmidt)**

<sup>3bis</sup> L'importo massimo dell'aliquota percentuale di cui al capoverso 3 aumenta di 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. Sono esentati le donne incinte, i minorenni e le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

**(Minoranza I (Glarner, ...))**

<sup>2bis</sup> Il supplemento di cui al capoverso 2 lettera c non può essere previsto per le donne incinte, per i minorenni e per le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

<sup>3bis</sup> *Stralciare*

**(Minoranza II (Nantermod, ...))**

<sup>2bis</sup> Il supplemento di cui al capoverso 2 lettera c non è applicato alle donne incinte, ai minorenni e alle persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

<sup>3bis</sup> *Stralciare*

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del  
Consiglio nazionale**

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può:

- a. prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
- b. ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
- c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4, se la stessa risulta inappropriata;
- d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.

<sup>7</sup> L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:

- a. le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
- b. le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.

<sup>8</sup> Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della  
Commissione del  
Consiglio nazionale***

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.